



Audizione X Commissione Camera dei Deputati del 3 ottobre 2023
“Indagine conoscitiva sull’intelligenza artificiale:
opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano”

Relazione e intervento a cura di Andrea Messuti

Andrea Messuti ringrazia il Presidente e gli Onorevoli membri della X Commissione della Camera dei Deputati per avergli concesso l’opportunità di presentare la propria prospettiva su talune delle questioni attinenti alla regolamentazione e all’utilizzo delle intelligenze artificiali (AI), in relazione al mercato dei capitali.

L’obiettivo della presente relazione è di offrire alcuni spunti di indagine e riflessione sui seguenti temi: (i) identificazione del soggetto responsabile al quale imputare il fatto illecito commesso con l’utilizzo dell’AI; (ii) la necessità di garantire una regolamentazione proporzionata, reciproca e armonizzata a livello internazionale al fine di non ledere la competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali e (iii) l’ultra-territorialità delle norme, in ottica difensiva, a tutela del mercato e delle società italiane quotate.

Infine, anche come tentativo di risposta concreta alle riflessioni che saranno svolte nella declinazione dei precedenti punti, si vuole offrire una proposta concreta finalizzata al tracciamento dei soggetti che utilizzando l’AI nel mercato dei capitali.

1. Sull’imputazione della responsabilità

Uno degli incarichi da sempre attribuiti ai giuristi è quello di valutare l’impatto delle nuove tecnologie create sulle regolamentazioni vigenti: oggi la sfida che si pone è di colmare le lacune normative che l’uso dell’intelligenza artificiale è in grado di causare. In particolare, i modelli di responsabilità previsti dal nostro ordinamento risulterebbero, in questo contesto, spesso inadatti ai nuovi scenari che l’uso dell’informatica cognitiva pone, in quanto questi strumenti stanno acquisendo livelli di autonomia sempre più elevati; di conseguenza, i *software* sono in grado di apprendere in modo autonomo e di generare risposte senza l’intervento umano diretto (c.d. intelligenze artificiali forti).

In tali circostanze, l’eventuale commissione di reati, ovvero semplicemente la causazione di danni sanzionabili civilmente, non sono più il risultato di una volontà umana, ma piuttosto il risultato di comportamenti autonomi e non prevedibili posti in essere dall’agente artificiale; in particolare il comportamento di quest’ultimo risulta imprevedibile non solo quando si trova in una situazione per la quale non è stata programmata la generazione di un *output*, ma anche quando, a causa del verificarsi di un nuovo scenario, inizi ad elaborare i dati acquisiti autonomamente senza alcun iniziale intervento umano, sia esso commissivo ovvero omissivo.

LCA STUDIO LEGALE

www.lcalex.it - info@lcalex.it

member of  ASLA
Associazione Studio Legale

MILANO

Via della Moscova 18
20121 Milano

T +39 02 7788751

F +39 02 76018478

ROMA

Piazza del Popolo 18
00187 Roma

T +39 06 340091

F +39 06 34009300

GENOVA

Via XX Settembre 31/6
16121 Genova

T +39 010 5956039

F +39 010 5370804

TREVISO

Via Sile 41
31056 Roncade (TV)

T +39 0422 789511

F +39 0422 789666

DUBAI

IAA Middle East Legal Consultants LLP
Liberty House, Office 514, DIFC

P.O.Box 506949 Dubai

T +971 4 3860090 - F +971 4 3860091



Uno degli orientamenti sostenuti dalla dottrina suggerisce di imputare l'illecito a colui che, mettendo in funzione il sistema di AI, abbia creato il rischio stesso dell'illecito; in questo modo viene marginalizzata la dimensione soggettiva della colpa e si estendono i confini della prevedibilità e della evitabilità dell'evento fino a configurare un modello di **responsabilità quasi "oggettivo"**, il quale non richiede la violazione delle regole di condotta da parte degli operatori umani coinvolti nel processo di produzione e programmazione, ma attribuisce la responsabilità al soggetto solo per avere volutamente utilizzato un sistema di AI dal comportamento imprevedibile.

Infatti, la mancanza di prevedibilità dell'agire del *software* non esclude la responsabilità colposa dello sviluppatore poiché la prevedibilità astratta non richiede alcuna previsione specifica dell'eventuale evento dannoso, essendo sufficiente l'impossibilità di escludere la verifica di un qualsiasi evento di danno.

Questa prospettiva si pone, da un lato, in contrasto con il consolidato principio di imputazione personale della responsabilità (in ambito penale), dall'altro lato, in ambito della responsabilità civile, favorisce un atteggiamento più prudente da parte di produttori, programmatori e utilizzatori, a discapito dell'illimitata evoluzione tecnologica dell'AI.

All'interno della **dottrina anglosassone**, è invece emersa l'idea di applicare un meccanismo di **responsabilità "vicariale"** nei confronti della persona fisica, programmatore o utilizzatore che assumerebbero il ruolo dell'*employer*, per le azioni dell'AI, il quale verrebbe considerato come suo "*employee*". In buona sostanza, ascrivibile, nel diritto civile, alla responsabilità extra-contrattuale dei padroni e committenti ex art. 2049 del codice civile. Questo modello si basa sulla relazione che intercorre tra le due parti, per cui il soggetto umano esercita un certo grado di controllo sull'agente tecnologico (parallelamente come il datore di lavoro esercita il medesimo controllo sui propri dipendenti).

Un'altra prospettiva, nell'ambito dei diversi orientamenti anglosassoni, è rappresentata dalla nozione di "*perpetration by another*", che si discosta dal meccanismo vicariale e si avvicina a un **approccio concorsuale**. Questa prospettiva prevede la possibilità di attribuire la responsabilità per la commissione dell'illecito a chi fa uso dell'agente artificiale o chi lo ha sviluppato, a condizione che sia dimostrabile l'intento di commettere l'illecito. In questo caso, il sistema di intelligenza artificiale viene considerato come un concorrente inconsapevole di chi, attraverso di esso, tenta di compiere un illecito.

2. Reciprocità e armonizzazione delle norme sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale

La realizzazione di una normativa sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in Italia comporta, quindi, una serie di rischi e vantaggi da considerare. Tra i vantaggi principali, una disciplina strutturata può garantire un contesto più sicuro per lo sviluppo e l'uso dell'intelligenza artificiale, proteggendo i diritti dei singoli individui, promuovendo la trasparenza delle aziende e stimolando l'innovazione; dall'altro lato, una normativa eccessivamente restrittiva potrebbe ostacolare l'adozione e lo sviluppo di queste tecnologie nel nostro Paese, danneggiando la competitività delle imprese italiane nei mercati internazionali a vantaggio di imprese provenienti da giurisdizioni differenti la cui regolamentazione potrebbe essere più permissiva.



Inoltre, una normativa eccessivamente protezionistica e non legata a logiche internazionali potrebbe scoraggiare gli investimenti stranieri nel settore dell'AI in Italia, limitando le opportunità di collaborazione.

È quindi fondamentale cooperare con organismi internazionali per impostare una normativa nazionale il più coerente possibile con i migliori *standard* globali (o quanto meno UE e OCSE) per contribuire a mitigare i rischi di isolazionismo normativo ovvero scarsa attrattività internazionale.

In un contesto dove i confini nazionali sono limitativi di un *business* che per definizione è globale, l'approccio normativo forse più congeniale potrebbe essere una struttura normativa sulla falsariga dello schema che il Legislatore Italiano ha utilizzato per l'emanazione del Testo Unico della Finanza: un corpo normativo di primo livello che determini i principi e tracci il perimetro di tutela per poi delegare a regolamenti di secondo livello, quindi per definizione più facilmente emendabili per renderli coerenti al mercato ed al suo andamento, emanati dalla competente Autorità (Ministero, Autorità Indipendente come CONSOB, per quanto di sua competenza, ovvero altra eventuale Autorità creata a sovrintendere il mondo dell'AI).

3. Ultra-territorialità della regolamentazione come strumento di difesa

Con lo sviluppo delle tecnologie e la globalizzazione dei mercati la definizione di confini per la giurisdizione e la regolamentazione sta diventando sempre più complessa: si osserva una maggiore delocalizzazione, la quale comporta una "decentralizzazione" del diritto.

La crescente presenza di operatori stranieri nel mercato dei capitali, che hanno come *target* società quotate italiane, pone la necessità di stabilire regole di comportamento chiare e uniformi al fine di garantire un controllo adeguato e proteggere gli interessi Nazionali.

A tal riguardo, una protezione generale delle imprese italiane dall'utilizzo distorto o illegittimo di sistemi di AI da parte di operatori stranieri potrebbe scaturire dal concetto di ultra-territorialità delle norme nazionali. Anche prendendo ad esempio alcuni sistemi stranieri (ci riferiamo in particolar modo agli Stati Uniti d'America dove il legislatore Federale ha emanato, in materia di mercati finanziari e fiscalità, norme che perseguono gli illeciti in tali settori anche fuori dai confini nazionali), norme nazionali che sanzionino comportamenti illeciti espletati da soggetti residenti all'estero ma che hanno come fine quello di colpire imprese italiane, qualora tali norme venissero poi corroborate da un'adeguata attività giudiziaria anche all'estero, potrebbero essere uno strumento essenziale per dissuadere da comportamenti illeciti o distorsivi del mercato anche soggetti esteri che, in quanto all'estero, si sentono meno colpibili da sanzioni civili o penali emanate da Autorità Nazionali.

4. Una proposta concreta

In considerazione dei principali problemi emersi, si presenta una proposta concreta che mira a risolvere le suddette questioni. Nel contesto dei mercati finanziari, sarebbe auspicabile emanare norme di trasparenza per richiedere alle imprese di investimento (nazionali o straniere che, anche dall'estero, operano sul nostro mercato), di tenere e aggiornare un **registro pubblico** declinante i sistemi di intelligenza artificiale che tali imprese di investimento utilizzano per operare sul mercato italiano descrivendo altresì le finalità del *software* utilizzato.



L'adozione di tale registro pubblico aiuterebbe a: (i) identificare con maggiore certezza e celerità il soggetto eventualmente responsabile di un illecito civile o penale; (ii) favorire la trasparenza nei mercati; nonché (iii) garantire che le attività svolte con l'assistenza dei suddetti strumenti di AI siano coerenti con gli interessi degli investitori e dei mercati finanziari e che non creino, al contrario, un conflitto di interesse fra gli investitori e l'utilizzatore del *software*.

Infatti, la questione che emerge è se gli investimenti vengano ottimizzati esclusivamente avendo come fine il beneficio degli investitori o se venga considerato anche il vantaggio dei consulenti automatizzati, i cosiddetti "*robo advisor*".

Con riferimento a questo tema, le società di investimento statunitensi quotate in borsa potrebbero essere soggette ad una nuova normativa che richiede loro di: identificare eventuali conflitti di interesse legati all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e di adottare misure concrete per eliminarli; attuare, implementare e mantenere politiche e procedure scritte ragionevolmente progettate per prevenire violazioni o ottenere la conformità alle regole proposte e rispettare determinati requisiti di tenuta di registri relativi alle tecnologie utilizzate nelle interazioni con gli investitori e la data in cui ciascuna di esse è stata implementata per la prima volta.

La tenuta di un registro scritto e pubblico da parte delle imprese introdurrebbe, quindi, una maggiore trasparenza nell'impiego dell'AI nelle operazioni finanziarie e di investimento, consentendo una divulgazione di informazioni per tutte le società di investimento operanti nei mercati.

Questo permetterebbe di standardizzare le pratiche contribuendo all'armonizzazione della normativa tra le giurisdizioni, promuovendo una maggiore coerenza e uniformità nelle regole che governano l'impiego dell'AI nel settore finanziario a livello internazionale ed evitando un'eccessiva gravosità della normativa italiana per le imprese nazionali che operano all'estero.

5. Conclusioni

In conclusione, l'intelligenza artificiale rappresenta uno strumento significativo per l'evoluzione tecnologica, che comporta una serie di straordinarie potenzialità ma anche nuove sfide e responsabilità. In questo contesto, le "Leggi della Robotica" di *Isaac Asimov*, che vietano ai robot di arrecare danno agli esseri umani e promuovono la loro sicurezza e benessere, continuano a essere una fonte di ispirazione e un riferimento per la regolamentazione dell'uso dell'AI.

Come Asimov aveva intuito, il progresso tecnologico deve andare di pari passo con una profonda riflessione etica e normativa per garantire che l'intelligenza artificiale sia utilizzata per migliorare la nostra vita e non per nuocere ad essa.